

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 335

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
20 dicembre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1510/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1511/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per le carni di pollame	3
Regolamento (CE) n. 1512/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per le carni di pollame	5
Regolamento (CE) n. 1513/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1383/2007 per le carni di pollame	7
Regolamento (CE) n. 1514/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate durante i primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1382/2007 per le carni suine	8
Regolamento (CE) n. 1515/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1399/2007 per alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera	9

★ Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾	10
★ Regolamento (CE) n. 1517/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda la deroga concernente la separazione delle linee di produzione di mangimi biologici e mangimi non biologici	13
★ Regolamento (CE) n. 1518/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per il vermut	14
★ Regolamento (CE) n. 1519/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003 riguardo ai termini dell'autorizzazione di taluni additivi destinati ad alimenti per animali appartenenti al gruppo dei coccidiostatici e di altre sostanze medicinali ⁽¹⁾	15
★ Regolamento della Commissione (CE) n. 1520/2007, del 19 dicembre 2007, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾	17
★ Regolamento (CE) n. 1521/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego dell' <i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi ⁽¹⁾	24
★ Regolamento (CE) n. 1522/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio	27

DIRETTIVE

★ Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici ⁽¹⁾	31
---	----


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2007/851/CE:

★ Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2007, che modifica le decisioni 2006/687/CE, 2006/875/CE e 2006/876/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie degli animali nonché per i programmi di controllo volti a prevenire le zoonosi presentati per il 2007 [notificata con il numero C(2007) 5985]	47
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2007/852/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la decisione 2005/5/CE per quanto riguarda le prove e le analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di *Asparagus officinalis* a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 6168] ⁽¹⁾** 57

2007/853/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2007, relativa alla prosecuzione nel 2008 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di *Asparagus officinalis* a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio iniziate nel 2005 ⁽¹⁾ ...** 59

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006)** 60



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1510/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	191,0
	MA	97,9
	TN	157,6
	TR	116,2
	ZZ	140,7
0707 00 05	JO	237,0
	MA	57,0
	TR	86,3
	ZZ	126,8
0709 90 70	MA	74,3
	TR	106,5
	ZZ	90,4
0709 90 80	EG	290,4
	ZZ	290,4
0805 10 20	AR	36,7
	MA	76,3
	TR	81,0
	ZA	38,1
	ZW	28,6
	ZZ	52,1
0805 20 10	MA	72,4
	ZZ	72,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	15,2
	IL	66,8
	TR	75,2
	ZZ	52,4
0805 50 10	EG	49,3
	MA	119,9
	TR	102,7
	ZZ	90,6
0808 10 80	CA	86,7
	CN	87,6
	MK	29,7
	US	77,3
	ZZ	70,3
0808 20 50	AR	71,1
	CN	44,6
	US	122,8
	ZZ	79,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1511/2007 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2007****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per le carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di impor-

tazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

(2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2008, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3) GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.

ALLEGATO

N. del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2008-31.3.2008 (%)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1.4.2008-30.6.2008 (kg)
1	09.4410	1,077885	—
2	09.4411	(¹)	1 275 000
3	09.4412	1,095290	—
4	09.4420	1,474926	—
5	09.4421	2,293577	—
6	09.4422	1,644736	—

(¹) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

REGOLAMENTO (CE) N. 1512/2007 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2007****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per le carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni di pollame originari di Israele ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008 riguardano [per i titoli relativi al contingente recante il numero d'ordine 09.4092] quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa

procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

(2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008 riguardano [per i titoli relativi al contingente recante il numero d'ordine 09.4091] quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008 a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2008, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.

ALLEGATO

N. del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.1.2008-31.3.2008 (%)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1.4.2008-30.6.2008 (kg)
IL1	09.4092	3,012048	—
IL2	09.4091	(¹)	140 000

(¹) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2007 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2007****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1383/2007 per le carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1383/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni di pollame originari della Turchia⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1383/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4103 a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2008, sono pari a 250 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 34.

REGOLAMENTO (CE) N. 1514/2007 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2007****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate durante i primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1382/2007 per le carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1382/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione per le carni suine ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1382/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.
- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il

sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4046 ai sensi del regolamento (CE) n. 1382/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2008, sono pari a 1 750 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 309, del 27.11.2007, pag. 28.

REGOLAMENTO (CE) N. 1515/2007 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2007****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1399/2007 per alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1399/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per quanto riguarda le salsicce e alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1399/2007 ha aperto dei contingenti tariffari per l'importazione di alcuni prodotti a base di carne.
- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il

sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4180 a norma del regolamento (CE) n. 1399/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2008, sono pari a 475 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). : Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 311 del 29.11.2007, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, il registro delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e delle pompe di calore deve contenere talune informazioni. Per assicurare l'applicazione effettiva del regolamento (CE) n. 842/2006, occorre prevedere che nel registro delle apparecchiature siano inserite ulteriori informazioni.
- (2) Le informazioni sulla carica di gas fluorurati ad effetto serra devono essere incluse nel registro delle apparecchiature. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra non è nota, l'operatore dell'apparecchiatura interessata deve assicurare che la carica venga determinata da personale certificato in modo da facilitare il controllo delle perdite.
- (3) Prima di effettuare il controllo delle perdite, il personale certificato deve esaminare attentamente le informazioni contenute nel registro dell'apparecchiatura per individuare eventuali problemi precedenti e consultare le relazioni precedenti.
- (4) Per assicurare un controllo efficace delle perdite, i controlli devono concentrarsi sulle parti delle apparecchiature in cui è più probabile che si verifichino perdite.
- (5) I controlli delle perdite devono essere effettuati con metodi di misurazione diretta o indiretta. I metodi di misurazione diretta individuano le perdite tramite dispositivi di rilevamento che consentono di determinare se vi sono fuoriuscite dal sistema della carica di gas fluorurati ad effetto serra. I metodi di misurazione indiretta si basano sull'individuazione di un funzionamento anormale del sistema e sull'analisi dei parametri pertinenti.
- (6) I metodi di misurazione indiretta devono essere applicati nei casi in cui le perdite si sviluppano molto lentamente e l'apparecchiatura è installata in locali ben ventilati, il che rende difficile l'individuazione di fuoriuscite dal sistema dei gas fluorurati a effetto serra. I metodi di misurazione diretta sono necessari per determinare il punto esatto della perdita. La decisione sul metodo di misurazione da utilizzare deve essere presa dal personale certificato che dispone della formazione e dell'esperienza necessarie per stabilire caso per caso il metodo di misurazione più adeguato.
- (7) In caso di presunzione di perdita, occorre effettuare un controllo per individuare la perdita e ripararla.
- (8) Per accertare la sicurezza del sistema riparato, il controllo di verifica previsto dal regolamento (CE) n. 842/2006 deve concentrarsi sulle parti del sistema in cui è stata individuata la perdita e sulle parti adiacenti.
- (9) L'installazione difettosa di nuovi sistemi presenta rischi significativi di perdite. Occorre, pertanto, che i sistemi di nuova installazione vengano controllati immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l'assenza di perdite.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra.

⁽¹⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

Il presente regolamento non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 2

Registro dell'apparecchiatura

1. L'operatore indica il suo nome, l'indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito denominato «il registro dell'apparecchiatura».

2. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o le pompe di calore è indicata nel registro dell'apparecchiatura.

3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra dell'apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d'aria o della pompa di calore non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull'etichetta del sistema, l'operatore assicura che sia determinata da personale certificato.

4. Una volta individuata la causa della perdita, questa viene inserita nel registro dell'apparecchiatura.

Articolo 3

Controllo del registro dell'apparecchiatura

1. Prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale certificato controlla il registro dell'apparecchiatura.

2. Speciale attenzione viene prestata alle informazioni riguardanti problemi ricorrenti e aspetti problematici.

Articolo 4

Controlli sistematici

Le parti seguenti dell'apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d'aria o della pompa di calore sono controllate sistematicamente:

- 1) giunti;
- 2) valvole, compresi i condotti;
- 3) giunti a tenuta, compresi giunti a tenuta sugli essicatori e sui filtri sostituibili;
- 4) parti del sistema soggette a vibrazioni;
- 5) connessioni ai dispositivi di sicurezza o di funzionamento.

Articolo 5

Scelta del metodo di misurazione

1. Il personale certificato applica un metodo di misurazione diretta, ai sensi dell'articolo 6, o un metodo di misurazione

indiretta, ai sensi dell'articolo 7, per l'esecuzione del controllo delle perdite di un'apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d'aria o della pompa di calore.

2. I metodi di misurazione diretta possono sempre essere applicati.

3. I metodi di misurazione indiretta vengono applicati soltanto se i parametri dell'apparecchiatura da verificare, menzionati all'articolo 7, paragrafo 1, forniscono informazioni affidabili sulla carica di gas fluorurati ad effetto serra indicata nel registro dell'apparecchiatura e sulle probabilità di perdite.

Articolo 6

Metodi di misurazione diretta

1. Per individuare le perdite, il personale certificato utilizza uno o più dei seguenti metodi di misurazione diretta:

- a) controllo dei circuiti e dei componenti che presentano rischi di perdita mediante dispositivi di rilevazione adeguati per il refrigerante presente nel sistema;
- b) applicazione di un fluido di rilevazione all'ultravioletto (UV) o di un colorante adeguato nel circuito;
- c) soluzioni schiumose depositate/acqua saponata.

2. I dispositivi di rilevazione dei gas di cui al paragrafo 1, lettera a), sono controllati ogni 12 mesi per verificarne il corretto funzionamento. La sensibilità dei dispositivi portatili di rilevazione di gas è di almeno 5 grammi all'anno.

3. L'applicazione di un fluido di rilevazione UV o di un colorante adeguato nel circuito di refrigerazione viene effettuata soltanto se il fabbricante dell'apparecchiatura ha approvato detti metodi di rilevazione come tecnicamente possibili. Il metodo viene applicato unicamente da personale certificato ad effettuare attività che implicano un intervento sul circuito di refrigerazione contenente gas fluorurati ad effetto serra.

4. Quando non viene individuata alcuna perdita con i metodi precisati al paragrafo 1 del presente articolo e le parti menzionate all'articolo 4 non presentano alcun segno di perdita, il personale certificato, se suppone che vi sia una perdita, ispeziona altre parti dell'apparecchiatura.

5. Prima delle prove di pressione con azoto esente da ossigeno o altro gas adeguato per le prove di pressione per controllare le perdite, i gas fluorurati ad effetto serra sono recuperati dall'intero sistema da personale certificato a recuperare i gas fluorurati ad effetto serra dal tipo specifico di apparecchiatura.

*Articolo 7***Metodi di misurazione indiretta**

1. Per individuare una perdita, il personale certificato effettua un controllo visivo e manuale dell'apparecchiatura e analizza uno o più dei seguenti parametri:

- a) pressione;
- b) temperatura;
- c) corrente del compressore;
- d) livelli dei liquidi;
- e) volume di ricarica.

2. Ogni presunzione di perdita di gas fluorurati ad effetto serra viene verificata tramite un metodo diretto di cui all'articolo 6.

3. Costituisce presunzione di perdita una o più delle seguenti situazioni:

- a) un sistema fisso di rilevamento delle perdite segnala una perdita;
- b) l'apparecchiatura produce rumori o vibrazioni anormali, vi è formazione di ghiaccio o la capacità di refrigerazione è insufficiente;
- c) segni di corrosione, perdita di olio e danni ai componenti o al materiale nei possibili punti di perdita;
- d) indicazione di perdita dalle specole visive o dagli indicatori di livello o da altri ausili visivi;
- e) segni di danni negli interruttori di sicurezza, nei pressostati, nei manometri e nei collegamenti dei sensori;
- f) deviazioni rispetto alle normali condizioni di funzionamento indicate dai parametri analizzati, compresa la lettura dei sistemi elettronici in tempo reale;
- g) altri segni che indicano la perdita di carica del refrigerante.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

*Articolo 8***Riparazione delle perdite**

1. L'operatore assicura che la riparazione venga eseguita da personale certificato ad effettuare tale specifica attività.

Prima della riparazione, si procede, se necessario, allo svuotamento o al recupero del refrigerante.

2. L'operatore assicura che venga effettuata una prova di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova di pressione e gas secco adeguati, seguita se necessario da evacuazione, ricarica e prova di tenuta.

Prima della prova di pressione con azoto esente da ossigeno o con altro gas adeguato per prove di pressione, i gas fluorurati ad effetto serra vengono, se necessario, recuperati da tutto il sistema.

3. La causa della perdita viene, per quanto possibile, individuata, per evitarne il ripetersi.

*Articolo 9***Controllo di verifica**

Il personale certificato, quando effettua il controllo di verifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 842/2006, si concentra sulle parti in cui sono state individuate e riparate le perdite nonché sulle parti adiacenti nei casi in cui sia stata esercitata una pressione durante la riparazione.

*Articolo 10***Requisiti per le apparecchiature di nuova installazione**

Le apparecchiature di nuova installazione sono controllate immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l'assenza di perdite.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1517/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

recante modifica dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda la deroga concernente la separazione delle linee di produzione di mangimi biologici e mangimi non biologici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III, parte E, punto 3, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede una deroga all'obbligo di separare completamente gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi composti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio dagli impianti utilizzati per i mangimi composti non disciplinati dal suddetto regolamento. La suddetta deroga scade il 31 dicembre 2007.

(2) L'esperienza mostra che questa deroga è largamente applicata dagli operatori. L'utilizzazione della stessa linea di produzione per la produzione separata nel tempo di mangimi biologici e non biologici richiede l'applicazione di adeguate misure di pulizia che garantiscano l'integrità della produzione di mangimi biologici. È stato dimostrato che tali misure, se rigorosamente applicate e sottoposte a stretto controllo, possono essere efficaci.

(3) L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽²⁾, prevede che la produzione di mangimi biologici sia separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici.

(4) È pertanto opportuno prorogare la deroga fino al 1° gennaio 2009, data a decorrere dalla quale si applica il regolamento (CE) n. 834/2007.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III, parte E, punto 3, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la data «31 dicembre 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1319/2007 della Commissione (GU L 293 del 10.11.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1518/2007 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2007****recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per il vermut**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/1993 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea ⁽²⁾, approvato con decisione 2006/930/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede l'apertura di un contingente tariffario erga omnes per il vermut. Detto contingente deve essere aperto.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, stabilisce le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. È opportuno disporre che il contingente tariffario aperto dal presente regolamento sia gestito conformemente a tali regole.

- (3) Conformemente agli impegni assunti dalla Comunità europea in virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere, è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un contingente tariffario annuale (numero d'ordine 09.0098) di 13 810 hl (erga omnes) ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità di vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri e con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 18 % vol, della sottovoce 2205 90 10, con un dazio contingente di 7 EUR/hl.

Articolo 2

Il contingente tariffario annuale di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 355 del 15.12.2006, pag. 92.

⁽³⁾ GU L 355 del 15.12.2006, pag. 91.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1519/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003 riguardo ai termini dell'autorizzazione di taluni additivi destinati ad alimenti per animali appartenenti al gruppo dei coccidiostatici e di altre sostanze medicinali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare i termini dell'autorizzazione di un additivo in seguito a una domanda del titolare dell'autorizzazione.
- (2) L'impiego dell'additivo diclazuril 0,5 g/100 g («Clinacox 0,5 % Premix»), diclazuril 0,2 g/100 g («Clinacox 0,2 % Premix»), appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicinali» è stato autorizzato per 10 anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione⁽²⁾. L'autorizzazione è legata alla persona responsabile della commercializzazione dell'additivo.
- (3) L'impiego dell'additivo diclazuril 0,5 g/100 g («Clinacox 0,5 % Premix»), diclazuril 0,2 g/100 g («Clinacox 0,2 % Premix»), appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicinali» è stato autorizzato per 10 anni per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione⁽³⁾. L'autorizzazione è legata alla persona responsabile della commercializzazione dell'additivo.
- (4) L'impiego dell'additivo diclazuril 0,5 g/100 g («Clinacox 0,5 % Premix»), diclazuril 0,2 g/100 g («Clinacox 0,2 %

Premix»), appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicinali» è stato autorizzato per 10 anni per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione⁽⁴⁾. L'autorizzazione è legata alla persona responsabile della commercializzazione dell'additivo.

- (5) Il titolare delle autorizzazioni, Janssen Animal Health BVBA, ha presentato una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in cui propone di modificare il nome della persona responsabile della commercializzazione degli additivi di cui ai considerando 2, 3 e 4 del presente regolamento. Insieme alla domanda, esso ha presentato dati da cui emerge che i diritti di commercializzazione per gli additivi in questione sono stati trasferiti alla casa madre belga Janssen Pharmaceutica NV, con effetto dal 2 luglio 2007.
- (6) La procedura con cui l'autorizzazione di un additivo, legata a una persona responsabile della commercializzazione, viene assegnata a un'altra persona è puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (7) Per permettere a Janssen Pharmaceutica NV di sfruttare i suoi diritti di proprietà dal 2 luglio 2007, è necessario modificare il nome della persona responsabile della commercializzazione degli additivi con effetto dal 2 luglio 2007. È perciò necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003.
- (9) È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 249/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».
2. Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 418/2001, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».
3. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 162/2003, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Articolo 2

Gli stock esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzati e usati fino al 30 aprile 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (CE) N. 1520/2007

del 19 dicembre 2007

relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9D, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
- (2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione degli additivi per mangimi presentate ai sensi della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento stesso.
- (3) Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
- (5) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Saccharomyces cerevisiae* (MUCL 39885) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 879/2004 della Commissione ⁽³⁾.

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi per vacche da latte. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

- (6) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1801/2003 della Commissione ⁽⁴⁾. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all'articolo 3A, della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all'allegato II del presente regolamento.
- (7) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i cani dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione ⁽⁵⁾. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.
- (8) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Lactobacillus acidophilus* (D2/CSL CECT 4529) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione ⁽⁶⁾. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all'allegato IV del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU L 264 del 15.10.2003, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18).

⁽⁶⁾ GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 11.

- (9) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-glucanasi, EC 3.2.1.4 prodotto dal *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 142) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i lattonzoli dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione ⁽¹⁾. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego a tempo indeterminato di questo preparato enzimatico, alle condizioni di cui all'allegato V del presente regolamento.
- (10) Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di introdurre talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione va garantita applicando la direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽²⁾.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato I, alle condizioni ivi specificate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

Articolo 2

Viene autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

Viene autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato III, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Viene autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato IV, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 5

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione degli animali, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato V alle condizioni ivi specificate.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulle *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).

ALLEGATO I

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo CFU/kg di alimento per animale completo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo		
Microorganismi								
E 1710	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885	Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenente almeno: Polvere, granulato e perle: 1×10^9 CFU/g di additivo	Vacche da latte	—	$1,23 \times 10^9$	$2,33 \times 10^9$	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet. 2. La quantità de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> nella razione giornaliera non deve oltrepassare $8,4 \times 10^9$ CFU ogni 100 kg di peso animale fino a 600 kg. Oltre i 600 kg, aggiungere $0,9 \times 10^9$ CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale.	A tempo indeterminato

ALLEGATO II

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di alimento per animali completo				
Microorganismi									
E 1707	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/ NCIMB 10415	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: Polvere e granulato: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo Confettato: $2,0 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo Forma liquida: 1×10^{10} CFU/ml di additivo	Tacchini da ingrasso	—	1×10^7	$1,0 \times 10^9$		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Può essere usato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, alofugnone, lasalocid sodium, maduramicin ammonium monensin sodium, robenidina.	A tempo indeterminato

ALLEGATO III

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo		
Microorganismi								
E 1707	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663 NCIMB 10415	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: Polvere e granulato: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo Confettato: $2,0 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo Forma liquida: 1×10^{10} CFU/ml di additivo	Cani	—	1×10^9	$3,5 \times 10^{10}$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.	A tempo indeterminato

ALLEGATO IV

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo CFU/kg di alimento per animali completo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo			
Microorganismi									
E 1715	<i>Lactobacillus acidophilus</i> D2/CSL CECT 4529	Preparato di <i>Lactobacillus acidophilus</i> contenente almeno: 50 × 10 ⁹ CFU/g di additivo	Galline ovaiole	—	1 × 10 ⁹	1 × 10 ⁹	1 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.	A tempo indeterminato

ALLEGATO V

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività per kg di alimento per animali completo			
E 1616	Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4	Preparato di endo-1,4-beta glucanasi prodotto dal <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 142) con un'attività minima di: forma solida: 2 000 CU (1)/g forma liquida: 2 000 CU/ml	Lattonzoli (svezzati)	—	350 CU	—	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 350-1 000 CU. Da utilizzare in alimenti composti (soprattutto beta-glucani), contenuti ad esempio oltre il 40 % di orzo. Per lattonzoli svezzati fino a circa 35 kg. 	A tempo indeterminato

Enzimi

(1) 1 CU è il quantitativo di enzima che libera 0,128 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire dal beta-glucano di orzo al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.

REGOLAMENTO (CE) N. 1521/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego dell'*Enterococcus faecium* DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visoriamente per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione ⁽⁴⁾ e per 10 anni (Bonvital) per porcellini (svezzati) e suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione ⁽⁵⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) È stata presentata, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi destinati a scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego del preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 era stato autorizzato provvisoriamente per lattonzoli e suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 666/2003 della Commissione ⁽²⁾, provvisoriamente per le scrofe dal regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione ⁽³⁾, prov-

- (5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della richiesta di autorizzazione per le scrofe. Secondo il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), del 10 luglio 2007, il preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 (Bonvital) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente ⁽⁶⁾. Esso conclude inoltre che tale preparato non presenta nessun altro rischio che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, escluderebbe l'autorizzazione per questa nuova categoria animale. Secondo il parere, il preparato è efficace per migliorare i parametri di produttività delle scrofe. L'Autorità non ritiene necessario predisporre un monitoraggio specifico dopo la commercializzazione. Il parere ha inoltre verificato la relazione sul metodo d'analisi dell'additivo per mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Si può perciò autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18).

⁽⁵⁾ GU L 128 del 16.5.2007, pag. 16.

⁽⁶⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all'efficacia del prodotto «Bonvital», un preparato di *Enterococcus faecium*, come additivo per le scrofe; adottato il 10 luglio 2007. The EFSA Journal (2007) 521, pagg. 1-8.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale									
4b1841	Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134 (Bonvital)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134 contenente almeno: Polvere: 1×10^{10} CFU/g di additivo Granuli (microincapsulati): 1×10^{10} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134 Metodo analitico (1): Conteggio: tecnica dello striscio su piastra mediante bile esculin azide agar; identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)	Scrofe	—	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Introdurre nella dieta delle scrofe dal 90° giorno di gravidanza alla fine della lattazione	9.1.2018

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

REGOLAMENTO (CE) N. 1522/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 5, e l'articolo 145, lettere d), e d *quinquies*),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione ⁽²⁾ reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico a partire dal 2005.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1182/2007 ⁽³⁾, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, definisce le norme relative agli aiuti disaccoppiati e all'inserimento del sostegno per gli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico. È quindi necessario adottare le relative modalità di applicazione, che devono essere in sintonia con le modalità già stabilite dal regolamento (CE) n. 795/2004 per l'olio d'oliva, il tabacco, il cotone, il luppolo, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero, la cicoria e la banana.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 deve essere reso più preciso per quanto riguarda la definizione dei vivai.
- (4) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede le modalità applicabili agli agricoltori che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o che hanno affittato terreni a lungo termine. È opportuno adeguare tali disposizioni per tener conto della situazione particolare degli agricoltori del settore degli ortofrutticoli che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione

o hanno sottoscritto contratti d'affitto a lungo termine prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1182/2007.

- (5) Gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità a partire dal 1° maggio 2004 hanno istituito un sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema di identificazione è possibile che, per disfunzioni tecniche, le caratteristiche di talune parcelle esistenti nel 2003 non siano state correttamente riprese nel nuovo sistema. Per facilitare l'applicazione, in questo contesto, della definizione di «ettaro ammissibile al diritto di ritiro» di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento in tutti questi Stati membri, questi ultimi devono essere autorizzati a derogare, fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 795/2004, al riferimento alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003, fissata al primo comma dell'articolo 54, paragrafo 2, sopra citato, a condizione che provvedano affinché la superficie totale ammissibile ai diritti di ritiro non risulti aumentata. Occorre pertanto modificare in tal senso l'articolo 32 del regolamento (CE) n. 795/2004. Poiché alcuni degli Stati membri di cui sopra applicano il regime di pagamento unico dal 1° gennaio 2007, la suddetta deroga deve essere applicata a decorrere da tale data.
- (6) Nei confronti degli agricoltori ai quali sono stati assegnati diritti all'aiuto o che hanno acquistato o ricevuto tali diritti entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto per l'anno di determinazione degli importi e degli ettari ammissibili conformemente al punto M dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore e il numero dei rispettivi diritti all'aiuto devono essere ricalcolati in funzione degli importi e degli ettari di riferimento conseguenti all'inserimento del settore degli ortofrutticoli. In questo calcolo non vanno compresi i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.
- (7) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la riserva nazionale deve essere alimentata tramite una riduzione lineare di tutti gli importi di riferimento. Occorre stabilire le norme intese a chiarire in che modo gli Stati membri devono procedere per integrare nell'alimentazione della riserva nazionale l'importo di riferimento relativo agli ortofrutticoli.
- (8) Gli Stati membri che applicano la regionalizzazione prevista all'articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere abilitati a definire il numero di diritti all'aiuto per agricoltore conseguenti all'inserimento degli ettari coltivati ad ortofrutticoli.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 608/2007 (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 31).

⁽³⁾ GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

- (9) È necessario fissare la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni relative alle opzioni previste all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:

1) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) “colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali.»;

b) il testo seguente è inserito dopo la lettera k):

«l) “vivai”, i vivai definiti all'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione (*), relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole.

(*) GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.»;

2) l'articolo 21 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Per gli investimenti nel settore degli ortofrutticoli, il termine di cui al primo comma è il 1° novembre 2007.»;

b) Al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Per gli investimenti nel settore degli ortofrutticoli, il termine di cui al primo comma è il 1° novembre 2007.»;

c) Al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Per gli affitti a lungo termine nel settore degli ortofrutticoli, il termine di cui al primo comma è il 1° novembre 2007.»;

3) all'articolo 32, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Fatto salvo l'articolo 33 del presente regolamento, qualora i nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1782/2003 abbiano incontrato difficoltà tecniche nel determinare i limiti di talune parcelle agricole in conseguenza del passaggio dal sistema di identificazione delle parcelle esistente alla data di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento al sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento, essi possono derogare al primo comma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per fissare al 30 giugno 2006 il riferimento alla data prevista per le domande di aiuto alla superficie per il 2003. Gli Stati membri in questione adottano le misure necessarie per evitare ogni incremento significativo della superficie totale ammissibile ai diritti di ritiro. La Bulgaria e la Romania sono tuttavia autorizzate a fissare tale data al 30 giugno 2007.»;

4) il seguente capitolo 6 *quater* è inserito prima del capitolo 7:

«CAPITOLO 6 *quater*

INSERIMENTO DEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Articolo 48 *septies*

Disposizioni generali

1. Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto e della fissazione del loro importo nell'ambito dell'inserimento del settore degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico, il disposto degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica fatte salve le norme stabilite all'articolo 48 *octies* del presente regolamento e, qualora lo Stato membro abbia fatto ricorso all'opzione prevista all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le norme stabilite all'articolo 48 *nonies* del presente regolamento.

2. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004, per attribuire i diritti all'aiuto derivanti dall'inserimento del settore degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono iniziare l'identificazione degli agricoltori ammissibili a partire dal 1° gennaio 2008.

3. Se del caso, l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica al valore di tutti i diritti all'aiuto esistenti prima dell'inserimento del sostegno a favore degli ortofrutticoli e agli importi di riferimento calcolati per il sostegno a favore degli ortofrutticoli.

4. La percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applica agli importi di riferimento corrispondenti ai prodotti del settore degli ortofrutticoli integrati nel regime di pagamento unico.

5. Il periodo quinquennale di cui all'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non ricomincia a decorrere per i diritti all'aiuto provenienti dalla riserva nazionale, il cui importo è stato ricalcolato o maggiorato ai sensi degli articoli 48 *octies* e 48 *nonies* del presente regolamento.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, degli articoli da 12 a 17, dell'articolo 20 e dell'articolo 27 del presente regolamento al settore degli ortofrutticoli, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l'anno di determinazione, da parte dello Stato membro, degli importi e degli ettari ammissibili di cui all'allegato VII, punto M, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenuto conto del periodo transitorio facoltativo di tre anni di cui al terzo comma del punto suddetto.

Articolo 48 octies

Disposizioni specifiche

1. Se, alla data limite per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto fissata conformemente all'articolo 12 del presente regolamento, un agricoltore non possiede diritti all'aiuto o possiede soltanto diritti di ritiro o diritti sottoposti a condizioni particolari, egli riceve diritti all'aiuto calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il settore degli ortofrutticoli.

Il disposto del primo comma si applica anche se l'agricoltore ha preso in affitto diritti all'aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l'anno dell'inserimento del settore degli ortofrutticoli.

2. Se un agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati diritti all'aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto fissato conformemente all'articolo 12 del presente regolamento, il valore e il numero dei diritti all'aiuto in suo possesso sono ricalcolati nel modo seguente:

- a) il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai;
- b) il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all'aiuto che detiene e dell'importo di riferimento, calcolato a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n.

1782/2003 per il sostegno a favore degli ortofrutticoli, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente comma.

Nel calcolo di cui al presente paragrafo non vanno compresi i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

3. I diritti all'aiuto ceduti in affitto prima del termine per la presentazione delle domande di pagamento unico fissato conformemente all'articolo 12 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2. Tuttavia, i diritti all'aiuto ceduti in affitto prima del 15 maggio 2004 in forza di una clausola relativa ai contratti privati di cui all'articolo 27 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2 solo se le condizioni di affitto possono essere aggiornate.

Articolo 48 nonies

Attuazione regionale

1. Se uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all'aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili assegnati agli ortofrutticoli, alle patate da consumo e ai vivai, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

Il valore dei diritti all'aiuto è calcolato conformemente all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

Il primo anno di applicazione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, del suddetto regolamento è il 2008.

2. In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono determinare il numero supplementare di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente al punto M dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai.»;

5) Prima dell'articolo 50 è inserito il seguente articolo 49 *ter*:

«*Articolo 49 ter*

Inserimento degli ortofrutticoli

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al massimo entro il 1° novembre 2008, la decisione da essi adottata in merito alle opzioni previste all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartendo i dati per prodotto, anno e, se del caso, regione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2007

che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori ⁽⁴⁾, e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel

settore delle telecomunicazioni ⁽⁵⁾, riguardano le procedure di ricorso in materia di appalti aggiudicati rispettivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽⁶⁾, e dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽⁷⁾. Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE mirano a garantire l'effettiva applicazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

(2) Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE pertanto si applicano unicamente alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, come interpretate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee a prescindere dalla procedura di evidenza pubblica utilizzata e dai mezzi con cui si indice una gara, compresi i concorsi di progettazione, i sistemi di qualificazione e i sistemi dinamici di acquisizione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano accessibili mezzi di ricorso efficaci e rapidi avverso le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori relativamente alla questione se un determinato appalto rientri o meno nel campo di applicazione *ratione personae* e *ratione materiae* delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

(3) Le consultazioni delle parti interessate e la giurisprudenza della Corte di giustizia hanno evidenziato una serie di lacune nei meccanismi di ricorso esistenti negli Stati membri. A causa di tali carenze i meccanismi di cui

⁽¹⁾ GU C 93 del 27.4.2007, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 146 del 30.6.2007, pag. 69.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2007.

⁽⁴⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33. Direttiva modificata dalla direttiva 92/50/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

⁽⁶⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE.

⁽⁷⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE.

alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE non permettono sempre di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie, soprattutto in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette. Di conseguenza le garanzie di trasparenza e di non discriminazione che costituiscono l'obiettivo di tali direttive dovrebbero essere rafforzate per garantire che la Comunità nel suo complesso benefici pienamente degli effetti positivi dovuti alla modernizzazione e alla semplificazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, operate dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE. È opportuno quindi modificare le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE aggiungendo le precisazioni indispensabili per raggiungere i risultati perseguiti dal legislatore comunitario.

- (4) Fra le carenze constatate figura in particolare l'assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione d'aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto. Ciò induce talvolta le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze di una decisione d'aggiudicazione contestata a procedere molto rapidamente alla firma del contratto. Per rimediare a questa carenza, che costituisce un serio ostacolo ad un'effettiva tutela giurisdizionale degli offerenti interessati, vale a dire coloro che non sono stati ancora definitivamente esclusi, è opportuno prevedere un termine sospensivo minimo, durante il quale la stipula del contratto in questione è sospesa, indipendentemente dal fatto che quest'ultima avvenga o meno al momento della firma del contratto.
- (5) Per la durata del termine sospensivo si dovrebbe tener conto dei diversi mezzi di comunicazione dell'aggiudicazione. Se si fa ricorso a mezzi di comunicazione rapidi può essere previsto un termine più breve che nel caso in cui ci si avvalga di altri mezzi di comunicazione. La presente direttiva prevede soltanto termini sospensivi minimi. Gli Stati membri sono liberi di introdurre o mantenere termini superiori al termine minimo. Gli Stati membri sono altresì liberi di decidere quale termine si debba applicare se sono utilizzati congiuntamente vari mezzi di comunicazione.
- (6) Il termine sospensivo dovrebbe concedere agli offerenti interessati sufficiente tempo per esaminare la decisione d'aggiudicazione dell'appalto e valutare se sia opportuno avviare una procedura di ricorso. Quando la decisione di aggiudicazione è loro notificata, gli offerenti interessati dovrebbero ricevere le informazioni pertinenti, che sono loro indispensabili per presentare un ricorso efficace. Lo stesso vale di conseguenza per i candidati se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non hanno messo tempestivamente a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda.
- (7) Tali informazioni pertinenti comprendono in particolare una relazione sintetica dei motivi pertinenti, come disposto all'articolo 41 della direttiva 2004/18/CE e all'articolo 49 della direttiva 2004/17/CE. Dato che il termine so-

sospensivo varia da uno Stato membro all'altro, è inoltre importante che gli offerenti e i candidati interessati siano informati del termine effettivo a loro disposizione per esperire la procedura di ricorso.

- (8) Questo tipo di termine sospensivo minimo non deve essere applicato se la direttiva 2004/18/CE o la direttiva 2004/17/CE non esigono la previa pubblicazione di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in particolare in tutti i casi di urgenza estrema di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/18/CE o all'articolo 40, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2004/17/CE. In tali casi è sufficiente prevedere procedure efficaci di ricorso dopo la conclusione del contratto. Analogamente, un termine sospensivo non è necessario se l'unico offerente interessato è quello cui è aggiudicato l'appalto e non vi sono candidati interessati. In questo caso non vi sono altri partecipanti alla procedura d'appalto che abbiano interesse a ricevere la notifica e a beneficiare del termine sospensivo che consente loro di presentare un ricorso efficace.
- (9) Infine, nel caso di contratti basati su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione, un termine sospensivo obbligatorio potrebbe minare i vantaggi in termini di efficacia che si è inteso conseguire con queste procedure d'appalto. Pertanto gli Stati membri, anziché introdurre un termine sospensivo obbligatorio, dovrebbero poter prevedere la privazione di effetti quale sanzione effettiva a norma dell'articolo 2 *quinquies* di entrambe le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, per la violazione dell'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e dell'articolo 33, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/18/CE e dell'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/17/CE.
- (10) Nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2004/17/CE, gli appalti basati su un accordo quadro non esigono la pubblicazione preliminare di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In tali casi il termine sospensivo non dovrebbe essere obbligatorio.
- (11) Qualora uno Stato membro faccia obbligo ad una persona che intende avviare una procedura di ricorso di informarne l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, è necessario rendere chiaro che ciò non dovrebbe pregiudicare il termine sospensivo o qualsiasi altro termine da applicare ai fini del ricorso. Inoltre, qualora uno Stato membro faccia obbligo alla persona interessata di presentare innanzitutto un ricorso presso l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, occorre che questa persona disponga di un termine minimo ragionevole per adire l'organo responsabile delle procedure di ricorso prima della conclusione del contratto nel caso in cui intenda contestare la risposta o la mancata risposta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

- (12) La proposizione di un ricorso poco prima dello scadere del termine sospensivo minimo non dovrebbe privare l'organo responsabile delle procedure di ricorso del tempo minimo indispensabile per intervenire, in particolare per prorogare il termine di sospensione per la conclusione del contratto. È pertanto necessario prevedere un termine sospensivo minimo autonomo, che non dovrebbe scadere prima che l'organo di ricorso si sia pronunciato sulla domanda. Ciò non dovrebbe impedire all'organo di ricorso di formulare una valutazione preliminare circa la ricevibilità del ricorso come tale. Gli Stati membri possono decidere che tale termine scada quando l'organo di ricorso abbia preso una decisione circa la domanda di provvedimenti cautelari, anche riguardo a un'ulteriore sospensione della stipula del contratto, o quando l'organo di ricorso abbia preso una decisione sul merito della questione, in particolare sulla domanda di annullamento delle decisioni illegittime.
- (13) Per contrastare l'aggiudicazione di appalti mediante affidamenti diretti illegittimi, che secondo la Corte di giustizia rappresenta la violazione più grave del diritto comunitario degli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore, è opportuno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Pertanto, un contratto risultante da un'aggiudicazione mediante affidamenti diretti illegittimi dovrebbe essere considerato in linea di principio privo di effetto. La carenza di effetti non dovrebbe essere automatica ma dovrebbe essere accertata da un organo di ricorso indipendente o dovrebbe essere il risultato di una decisione di quest'ultimo.
- (14) La privazione di effetti è il modo più sicuro per ripristinare la concorrenza e creare nuove opportunità commerciali per gli operatori economici che sono stati illegittimamente privati delle possibilità di competere. Le aggiudicazioni mediante affidamenti diretti illegittimi ai sensi della presente direttiva dovrebbero includere tutte le aggiudicazioni di appalti avvenute senza pubblicazione preliminare di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ai sensi della direttiva 2004/18/CE. Ciò corrisponde a una procedura senza previa indizione di una gara ai sensi della direttiva 2004/17/CE.
- (15) Le possibili motivazioni per l'aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi della presente direttiva possono includere le deroghe di cui agli articoli da 10 a 18 della direttiva 2004/18/CE, l'applicazione dell'articolo 31, dell'articolo 61 o dell'articolo 68 della direttiva 2004/18/CE, l'aggiudicazione di appalti di servizi a norma dell'articolo 21 della direttiva 2004/18/CE o la legittima aggiudicazione di un appalto interno («in-house») secondo l'interpretazione della Corte di giustizia.
- (16) Lo stesso dicasi per gli appalti che rispettano le condizioni per una esclusione o un regime speciale a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, degli articoli da 18 a 26, degli articoli 29 e 30 o dell'articolo 62 della direttiva 2004/17/CE, per i casi che comportano l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE o per l'aggiudicazione di appalti di servizi a norma dell'articolo 32 della direttiva 2004/17/CE.
- (17) Una procedura di ricorso dovrebbe essere accessibile almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.
- (18) Per impedire violazioni gravi del termine sospensivo obbligatorio e della sospensione automatica, che sono presupposti essenziali per ricorsi efficaci, si dovrebbero applicare sanzioni effettive. Gli appalti conclusi in violazione del termine sospensivo e della sospensione automatica dovrebbero pertanto essere considerati in linea di principio privi di effetti se in presenza di violazioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2004/17/CE nella misura in cui tali violazioni abbiano influito sulle opportunità dell'offerente che presenta ricorso di ottenere l'appalto.
- (19) In caso di altre violazioni di requisiti formali, gli Stati membri potrebbero considerare inadeguato il principio della privazione di effetti. In questi casi gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere sanzioni alternative. Queste ultime dovrebbero consistere soltanto nell'irrogazione di sanzioni pecuniarie da pagare ad un organismo indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o nella riduzione della durata del contratto. Spetta agli Stati membri definire le disposizioni particolari concernenti le sanzioni alternative e le relative modalità di applicazione.
- (20) La presente direttiva non dovrebbe escludere l'applicazione di sanzioni più rigorose a norma del diritto nazionale.
- (21) Nel prevedere che gli Stati membri fissino le norme atte a garantire che un appalto sia considerato privo di effetti si mira a far sì che i diritti e gli obblighi dei contraenti derivanti dal contratto cessino di essere esercitati ed eseguiti. Le conseguenze che derivano dalla privazione di effetti di un contratto dovrebbero essere determinate dal diritto nazionale. Pertanto il diritto nazionale può, ad esempio, prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali (*ex tunc*) o viceversa limitare la portata della soppressione agli obblighi che rimangono da adempiere (*ex nunc*). Ciò non dovrebbe condurre a una mancanza di forti sanzioni se gli obblighi derivanti da un contratto sono già stati adempiuti interamente o quasi interamente. In tali casi gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni alternative che tengano conto in che misura il contratto rimane in vigore conformemente al diritto nazionale. Il diritto nazionale dovrà determinare inoltre le conseguenze riguardanti il possibile recupero delle somme eventualmente versate nonché ogni altra forma di possibile restituzione, compresa la restituzione in valore qualora la restituzione in natura non sia possibile.

- (22) Per garantire la proporzionalità delle sanzioni applicate, gli Stati membri possono tuttavia consentire all'organo responsabile delle procedure di ricorso di non rimettere in discussione il contratto o di riconoscerne in parte o in toto gli effetti nel tempo quando, nelle circostanze eccezionali della fattispecie, ciò sia reso necessario per rispettare alcune esigenze imperative legate ad un interesse generale. In tali casi dovrebbero invece applicarsi sanzioni alternative. L'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore dovrebbe esaminare tutti gli aspetti pertinenti per stabilire se esigenze imperative legate ad un interesse generale impongano che gli effetti del contratto siano mantenuti.
- (23) In casi eccezionali l'utilizzazione della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE è permessa immediatamente dopo l'annullamento dell'appalto. Se in questi casi, per esigenze imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, i restanti obblighi contrattuali possono in tale fase essere rispettati soltanto dall'operatore economico al quale è stato aggiudicato il contratto, potrebbe essere giustificato invocare delle esigenze imperative.
- (24) Per quanto concerne l'efficacia di un contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione quali esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate. Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente all'appalto in questione non dovrebbero costituire un'esigenza imperativa.
- (25) Inoltre, la necessità di garantire nel tempo la certezza giuridica delle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori impone di fissare un termine minimo ragionevole di prescrizione o decadenza dei ricorsi allo scopo di far stabilire che il contratto è privo di effetti.
- (26) Per evitare l'incertezza giuridica che può derivare dalla privazione di effetti, gli Stati membri dovrebbero prevedere una deroga diretta ad escludere ogni profilo di privazione di effetti anche nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore considerano che l'aggiudicazione mediante affidamento diretto di un qualsiasi contratto senza pubblicazione preliminare di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sia consentita conformemente alla direttiva 2004/18/CE e alla direttiva 2004/17/CE e hanno applicato un termine sospensivo minimo che consente mezzi di ricorso efficaci. La pubblicazione volontaria che dà avvio al termine sospensivo non implica alcuna estensione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/18/CE o dalla direttiva 2004/17/CE.
- (27) Dato che la presente direttiva rafforza le procedure di ricorso nazionali, specie nei casi di aggiudicazione mediante affidamento diretto illegittimo, gli operatori economici dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi di questi nuovi meccanismi. Per motivi di certezza giuridica, la possibilità di far valere la privazione di effetti di un contratto è limitata ad un determinato periodo. L'effettività di tali termini dovrebbe essere rispettata.
- (28) Il rafforzamento dell'efficacia dei ricorsi nazionali dovrebbe incoraggiare gli interessati ad avvalersi maggiormente delle possibilità di ricorso con procedura d'urgenza, prima della conclusione del contratto. In tali circostanze occorre riorientare il meccanismo correttore sui casi gravi di violazione della legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici.
- (29) Il sistema volontario di attestazione stabilito dalla direttiva 92/13/CEE, che permette agli enti aggiudicatori di far constatare la conformità delle loro procedure d'aggiudicazione degli appalti in occasione di esami periodici, è rimasto praticamente inutilizzato. Esso non può dunque realizzare l'obiettivo di prevenire un numero considerevole di violazioni del diritto comunitario degli appalti pubblici. D'altro canto, l'obbligo di garantire la disponibilità permanente di organismi accreditati a tal fine, imposto agli Stati membri dalla direttiva 92/13/CEE, può comportare costi amministrativi di gestione che non sono più giustificati vista l'assenza di domanda reale da parte degli enti aggiudicatori. Per tali motivi è opportuno abolire questo sistema di attestazione.
- (30) Analogamente, il meccanismo di conciliazione di cui alla direttiva 92/13/CEE non ha suscitato un reale interesse da parte degli operatori economici. Ciò è dovuto non solo al fatto che non permette di per se stesso di ottenere provvedimenti provvisori vincolanti tali da impedire tempestivamente la conclusione illegittima di un contratto, ma anche alla sua natura difficilmente compatibile con il rispetto dei termini particolarmente brevi dei ricorsi diretti ad ottenere i provvedimenti provvisori e di annullamento delle decisioni illegittime. La potenziale efficacia del meccanismo di conciliazione è stata inoltre ulteriormente indebolita dalle difficoltà incontrate nella compilazione di un elenco completo e sufficientemente esteso di conciliatori indipendenti di ogni Stato membro, disponibili in qualsiasi momento e in grado di trattare le domande di conciliazione a brevissima scadenza. Per tali motivi è opportuno abolire questo meccanismo di conciliazione.
- (31) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso, adeguate rispetto all'obiettivo perseguito, coinvolgendo il comitato consultivo per gli appalti pubblici nella determinazione della portata e della natura di tali informazioni. Solo la diffusione di tali informazioni può infatti permettere di valutare correttamente gli effetti delle modifiche introdotte dalla presente direttiva dopo che sarà trascorso un periodo di tempo significativo dall'attuazione di quest'ultima.

(32) La Commissione dovrebbe esaminare i progressi compiuti negli Stati membri e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia della presente direttiva entro i tre anni successivi al termine per la sua attuazione.

(33) Le misure necessarie per l'attuazione delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

(34) Poiché, per le ragioni esposte, l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire migliorare l'efficacia delle procedure di ricorso concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, rispettando in particolare il principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾, gli Stati membri dovrebbero redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, tavole di concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(36) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente all'articolo 47, primo e secondo comma, di detta Carta.

(37) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

La direttiva 89/665/CEE è modificata come segue:

1) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (*), a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da 10 a 18 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori pubblici e i sistemi dinamici di acquisizione.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 *septies* della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.

2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.

3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l'amministrazione aggiudicatrice della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul termine sospensivo a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, o su qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso a norma dell'articolo 2 quater.

5. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l'amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.

Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma.

La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

1. Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all'articolo 1 prevedano i poteri che consentono di:

a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell'invito a presentare l'offerta, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione;

c) accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione.

2. I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 *quinquies* e 2 *sexies* possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.

3. Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l'amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, e all'articolo 2 *quinquies*, paragrafi 4 e 5.

4. Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all'articolo 1, paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.

5. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l'interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.

La decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti.

6. Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, per prima cosa l'organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.

7. Eccetto nei casi di cui agli articoli da 2 *quinquies* a 2 *septies*, gli effetti dell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sul contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.

Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del paragrafo 3 del presente articolo o degli articoli da 2 bis a 2 *septies*, i poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.

8. Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.

9. Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni sono sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall'organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato e che sia indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'organo di ricorso.

La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo indipendente prende le proprie decisioni previa procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

(*) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).»;

2) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 2 bis*

Termine sospensivo

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dalle amministrazioni aggiudicatrici adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 2 *quater*.

2. La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione prima dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione

dell'appalto agli offerenti e ai candidati interessati, o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L'esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può più essere oggetto di una procedura di ricorso.

I candidati sono considerati interessati se l'amministrazione aggiudicatrice non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti interessati.

La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata da:

— una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3, della medesima, e

— una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale di trasposizione del presente paragrafo.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 2, della presente direttiva non si applichino nei seguenti casi:

- a) se la direttiva 2004/18/CE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- b) se l'unico offerente interessato ai sensi dell'articolo 2 *bis*, paragrafo 2, della presente direttiva è colui al quale è stato aggiudicato l'appalto e non vi sono candidati interessati;
- c) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 32 della direttiva 2004/18/CE e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 33 di tale direttiva.

Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinché il contratto sia privo di effetti conformemente agli articoli 2 *quinquies* e 2 *septies* della presente direttiva, se:

— è violato l'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, o l'articolo 33, paragrafi 5 o 6, della direttiva 2004/18/CE, e

— il valore stimato dell'appalto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/18/CE.

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un'amministrazione aggiudicatrice nel quadro di o in relazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/18/CE debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest'ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è stata inviata all'offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è stata inviata all'offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice. La comunicazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine è di almeno dieci giorni civili dalla data della pubblicazione della decisione di cui trattasi

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

1. Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* senza che ciò sia consentito a norma della direttiva 2004/18/CE;

b) in caso di violazione dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva qualora tale violazione abbia privato l'offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto quando tale violazione si aggiunge ad una violazione della direttiva 2004/18/CE, se quest'ultima violazione ha influito sulle opportunità dell'offerente che presenta ricorso di ottenere l'appalto;

c) nei casi di cui all'articolo 2 *ter*, lettera c), secondo comma della presente direttiva qualora gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un accordo quadro e su un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale.

Pertanto, il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione di quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest'ultimo caso gli Stati membri prevedono l'applicazione di altre sanzioni ai sensi dell'articolo 2 *sexies*, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l'organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri prevedono invece l'applicazione di sanzioni alternative a norma dell'articolo 2 *sexies*, paragrafo 2.

Per quanto concerne la produzione di effetti del contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate.

Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono esigenze imperative legate ad un interesse generale. Gli interessi economici legati direttamente al contratto comprendono, tra l'altro, i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto, i costi derivanti dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, i costi derivanti dal cambio dell'operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dalla privazione di effetti.

4. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, non si applichi quando:

- l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che l'aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sia consentita a norma della direttiva 2004/18/CE,
- l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di cui all'articolo 3 bis della presente direttiva in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto, e
- il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso.

5. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, non si applichi quando:

- l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che l'aggiudicazione di un appalto sia conforme all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, o all'articolo 33, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/18/CE,
- l'amministrazione aggiudicatrice ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell'appalto unitamente ad una relazione sintetica dei motivi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino, della presente direttiva, e
- il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

1. In caso di violazione dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, che non è contemplata dall'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri prevedono la privazione di effetti a norma dell'articolo 2 *quinqüies*, paragrafi 1, 2 e 3, ovvero sanzioni alternative. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o se debbano essere irrogate sanzioni alternative.

dicitrice decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o se debbano essere irrogate sanzioni alternative.

2. Le sanzioni alternative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni alternative sono:

- l'irrogazione di sanzioni pecuniarie all'amministrazione aggiudicatrice, oppure
- la riduzione della durata del contratto.

Gli Stati membri possono conferire all'organo di ricorso un'ampia discrezionalità al fine di tenere conto di tutti i fattori rilevanti, compresi la gravità della violazione, il comportamento dell'amministrazione aggiudicatrice e, nei casi di cui all'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 2, la misura in cui il contratto resta in vigore.

La concessione del risarcimento danni non rappresenta una sanzione adeguata ai fini del presente paragrafo.

Articolo 2 septies

Termini

1. Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 1, debba avvenire:

- a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:
 - l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, e degli articoli 36 e 37 della direttiva 2004/18/CE, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, oppure
 - l'amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3, di detta direttiva. Quest'ultima opzione si applica anche ai casi di cui all'articolo 2 *ter*, lettera c), della presente direttiva;
- b) e in ogni caso prima dello scadere di un periodo di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.

2. In tutti gli altri casi, compresi i ricorsi proposti a norma dell'articolo 2 *sexies*, paragrafo 1, i termini per la proposizione del ricorso sono determinati dal diritto nazionale, fatto salvo l'articolo 2 *quater*.»;

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Meccanismo correttore

1. La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 *se*, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/18/CE.

2. La Commissione notifica allo Stato membro interessato i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e ne chiede la correzione con provvedimenti appropriati.

3. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:

- a) la conferma che la violazione è stata riparata;
- b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione; o
- c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione è stata sospesa dall'amministrazione aggiudicatrice di propria iniziativa oppure nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

4. Una conclusione motivata comunicata a norma del paragrafo 3, lettera b), può tra l'altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l'oggetto di un ricorso giurisdizionale o di altro tipo o di un ricorso quale quello di cui all'articolo 2, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.

5. In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto è stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di aggiudicazione di appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa notifica deve confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una

conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione.»;

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

L'avviso di cui all'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 4, secondo trattino, il cui formato è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, contiene le informazioni seguenti:

- a) denominazione e recapito dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) descrizione dell'oggetto dell'appalto;
- c) motivazione della decisione dell'autorità aggiudicatrice di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata presa la decisione di aggiudicazione dell'appalto; e
- e) se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'autorità aggiudicatrice.

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 (*) (di seguito "il comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (**), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;

5) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Attuazione

1. La Commissione può chiedere agli Stati membri, in consultazione con il comitato, di fornire informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso.

2. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 3.»;

6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Riesame

Entro il 20 dicembre 2012 la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla sua efficacia, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alternative e i termini.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 92/13/CEE

La direttiva 92/13/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (*), a meno che tali appalti siano esclusi a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, degli articoli da 18 a 26, degli articoli 29 e 30 o dell'articolo 62 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE, le decisioni prese dagli enti ag-

giudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 *septies* della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali che lo recepiscono.

2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.

3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l'ente aggiudicatore della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul termine sospensivo di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 2, o qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso di cui all'articolo 2 *quater*.

5. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l'ente aggiudicatore. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.

Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma.

La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'ente aggiudicatore ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.

(*) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).»;

2) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) è inserito il titolo «Requisiti per le procedure di ricorso»;

b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 *quinquies* e 2 *sexies* possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.

3. Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall'ente aggiudicatore, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l'ente aggiudicatore non possa stipulare il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 2, e all'articolo 2 *quinquies*, paragrafi 4 e 5.

3 *bis*. Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all'articolo 1, paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l'interesse pubblico, e decidere di non accordare tali provvedimenti, qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.

La decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Eccetto nei casi di cui agli articoli da 2 *quinquies* a 2 *septies* gli effetti dell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sul contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.

Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che,

dopo la conclusione di un contratto a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del paragrafo 3 del presente articolo, o degli articoli da 2 *bis* a 2 *septies*, i poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.»;

d) al paragrafo 9, primo comma, l'espressione «giurisdizione ai sensi dell'articolo 177 del trattato» è sostituita da «giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato»;

3) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 *bis*

Termine sospensivo

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 2 *ter*.

2. La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/17/CE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L'esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può essere più oggetto di una procedura di ricorso.

I candidati sono considerati interessati se l'amministrazione aggiudicatrice non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti interessati.

La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata da:

- una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE, e
- una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di trasposizione del presente paragrafo.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva non si applichino nei seguenti casi:

- a) se la direttiva 2004/17/CE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- b) se l'unico offerente interessato ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva è colui al quale è stato aggiudicato l'appalto e non vi sono candidati interessati;
- c) in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 15 della direttiva 2004/17/CE.

Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinché il contratto sia privo di effetti conformemente agli articoli 2 *quinquies* e 2 *septies* della presente direttiva, se:

- è stato violato l'articolo 15, paragrafi 5 o 6, della direttiva 2004/17/CE, e
- il valore stimato del contratto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest'ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione dell'ente aggiudicatore è stata inviata all'offerente o al candidato, se la

spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'ente aggiudicatore è stata inviata all'offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell'ente aggiudicatore. La comunicazione della decisione dell'ente aggiudicatore ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine è almeno di dieci giorni civili a decorrere dalla data della pubblicazione della decisione di cui trattasi.

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

1. Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall'ente aggiudicatore o che la sua privazione di effetti sia conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:

- a) se l'ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* senza che ciò sia consentito a norma della direttiva 2004/17/CE;
- b) in caso di violazione dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva, qualora tale violazione abbia privato l'offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto quando tale violazione si aggiunge ad una violazione della direttiva 2004/17/CE, se quest'ultima violazione ha influito sulle opportunità dell'offerente che presenta ricorso di ottenere l'appalto;
- c) nei casi di cui all'articolo 2 ter, lettera c), secondo comma, della presente direttiva, qualora gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale.

Pertanto, il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione di quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest'ultimo caso gli Stati membri prevedono l'applicazione di altre sanzioni a norma dell'articolo 2 *sexies*, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'ente aggiudicatore abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l'organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri prevedono invece l'applicazione di sanzioni alternative a norma dell'articolo 2 *sexies*, paragrafo 2.

Per quanto concerne la produzione di effetti del contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate.

Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono esigenze imperative legate ad un interesse generale. Gli interessi economici legati direttamente al contratto comprendono, tra l'altro, i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto, i costi derivanti dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, i costi derivanti dal cambio dell'operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dalla privazione di effetti.

4. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applichi quando:

— l'ente aggiudicatore ritiene che l'aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sia consentita a norma della direttiva 2004/17/CE,

— l'ente aggiudicatore ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di cui all'articolo 3 *bis* della presente direttiva in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto, e

— il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso.

5. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non si applichi quando:

— l'ente aggiudicatore ritiene che l'aggiudicazione di un appalto sia conforme all'articolo 15, paragrafi 5 e 6 della direttiva 2004/17/CE,

— l'ente aggiudicatore ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell'appalto unitamente ad una relazione sintetica dei motivi di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino della presente direttiva, e

— il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 2 *sexies*

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

1. In caso di violazione dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 *bis*, paragrafo 2, che non è contemplata dall'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri prevedono la privazione di effetti a norma dell'articolo 2 *quinqüies*, paragrafi 1, 2 e 3, ovvero sanzioni alternative. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'ente aggiudicatore decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o se debbano essere irrogate sanzioni alternative.

2. Le sanzioni alternative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni sono:

— l'irrogazione di sanzioni pecuniarie all'ente aggiudicatore, oppure

— la riduzione della durata del contratto.

Gli Stati membri possono conferire all'organo di ricorso un'ampia discrezionalità al fine di tenere conto di tutti i fattori rilevanti, compresi la gravità della violazione, il comportamento dell'ente aggiudicatore e, nei casi di cui all'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 2, la misura in cui il contratto resta in vigore.

La concessione del risarcimento danni non rappresenta una sanzione adeguata ai fini del presente paragrafo.

Articolo 2 septies

Termini

1. Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell'articolo 2 *quinquies*, paragrafo 1, debba avvenire:

a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

— l'ente aggiudicatore ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione a norma degli articoli 43 e 44 della direttiva 2004/17/CE, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell'ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, oppure

— l'ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE. Quest'ultima opzione si applica anche ai casi di cui all'articolo 2 *ter*, lettera c), della presente direttiva;

b) in ogni caso prima dello scadere di un periodo di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.

2. In tutti gli altri casi, compresi i ricorsi proposti a norma dell'articolo 2 *sexies*, paragrafo 1, i termini per la proposizione del ricorso sono determinati dal diritto nazionale, fermo restando l'articolo 2 *quater*.»;

4) gli articoli da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

L'avviso di cui all'articolo 2 *quinquies*, paragrafo 4, secondo trattino, il cui formato è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, contiene le informazioni seguenti:

a) denominazione e recapito dell'ente aggiudicatore;

b) descrizione dell'oggetto dell'appalto;

c) motivazione della decisione dell'ente aggiudicatore di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto; e

e) se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'ente aggiudicatore.

Articolo 3 *ter*

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 (*) (di seguito "il comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (**), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;

5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Meccanismo correttore

1. La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto comunitario in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE o in relazione all'articolo 27, lettera a), di tale direttiva per gli enti aggiudicatori cui si applica questa disposizione.

2. La Commissione notifica allo Stato membro interessato i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e ne chiede la correzione con provvedimenti appropriati.

3. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:

a) la conferma che la violazione è stata riparata;

- b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione; o
- c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione è stata sospesa dall'ente aggiudicatore di propria iniziativa oppure nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

4. Una conclusione motivata comunicata a norma del paragrafo 3, lettera b), può tra l'altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l'oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso quale quello di cui all'articolo 2, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.

5. In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto è stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di aggiudicazione di appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa nuova notifica deve confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione.»

- 6) gli articoli da 9 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 12*

Attuazione

1. La Commissione può chiedere agli Stati membri, in consultazione con il comitato, di fornire informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso.

2. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all'articolo 2 *quinquies*, paragrafo 3.

Articolo 12 bis

Riesame

Entro il 20 dicembre 2012 la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento

europeo e al Consiglio in merito alla sua efficacia, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alternative e i termini.»;

- 7) l'allegato è soppresso.

Articolo 3

Trasposizione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 dicembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 dicembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2007

che modifica le decisioni 2006/687/CE, 2006/875/CE e 2006/876/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie degli animali nonché per i programmi di controllo volti a prevenire le zoonosi presentati per il 2007

[notificata con il numero C(2007) 5985]

(2007/851/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità del contributo finanziario della Comunità a programmi di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi.
- (2) La decisione 2006/687/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006, relativa a programmi che possono fruire di un contributo finanziario comunitario nel 2007 per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi, per la sorveglianza delle TSE e a programmi per l'eradicazione della BSE e della scrapie ⁽²⁾ indica il tasso proposto e l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

- (3) La decisione 2006/875/CE della Commissione, del 30 novembre 2006, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007 ⁽³⁾ e la decisione 2006/876/CE della Commissione, del 30 novembre 2006, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati da Bulgaria e Romania per il 2007 e modifica la decisione 2006/687/CE stabiliscono l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

- (4) La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall'analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2007, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo concesso.
- (5) Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni programmi. È opportuno ridistribuire i fondi dei programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il loro stanziamento destinandoli a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri in questione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 282 del 13.10.2006, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione 2006/876/CE (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 57).

⁽³⁾ GU L 337 del 5.12.2006, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2007/22/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 46).

- (6) Occorre pertanto modificare le decisioni 2006/687/CE, 2006/875/CE e 2006/876/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati da I a V della decisione 2006/687/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2006/875/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 1 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 2 è modificato come segue:
- i) alla lettera d), i termini «1 200 000 EUR» sono sostituiti da «790 000 EUR»;
- ii) alla lettera e), i termini «1 850 000 EUR» sono sostituiti da «900 000 EUR»;
- iii) alla lettera g), i termini «4 850 000 EUR» sono sostituiti da «4 100 000 EUR»;
- b) al paragrafo 3, i termini «600 000 EUR» sono sostituiti da «450 000 EUR»;
- 2) l'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «3 500 000 EUR» sono sostituiti da «5 500 000 EUR»;
- b) alla lettera b), i termini «1 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 950 000 EUR»;
- c) alla lettera c), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «3 000 000 EUR»;
- d) alla lettera d), i termini «95 000 EUR» sono sostituiti da «20 000 EUR»;
- e) alla lettera e), i termini «1 600 000 EUR» sono sostituiti da «1 280 000 EUR»;
- 3) l'articolo 3, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «3 000 000 EUR» sono sostituiti da «8 000 000 EUR»;
- b) alla lettera b), i termini «2 500 000 EUR» sono sostituiti da «2 950 000 EUR»;
- c) alla lettera c), i termini «1 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 550 000 EUR»;

- 4) l'articolo 4, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera b), i termini «400 000 EUR» sono sostituiti da «1 600 000 EUR»;
- b) alla lettera c), i termini «35 000 EUR» sono sostituiti da «85 000 EUR»;
- c) alla lettera e), i termini «2 300 000 EUR» sono sostituiti da «4 800 000 EUR»;
- d) alla lettera f), i termini «225 000 EUR» sono sostituiti da «425 000 EUR»;
- 5) l'articolo 5 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 2 è modificato come segue:
- i) alla lettera a), i termini «5 000 000 EUR» sono sostituiti da «5 900 000 EUR»;
- ii) alla lettera b), i termini «200 000 EUR» sono sostituiti da «570 000 EUR»;
- iii) alla lettera c), i termini «4 000 000 EUR» sono sostituiti da «5 000 000 EUR»;
- iv) alla lettera e), i termini «1 600 000 EUR» sono sostituiti da «1 220 000 EUR»;
- b) al paragrafo 3, i termini «650 000 EUR» sono sostituiti da «200 000 EUR»;
- 6) l'articolo 6, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «4 900 000 EUR» sono sostituiti da «8 000 000 EUR»;
- b) alla lettera b), i termini «160 000 EUR» sono sostituiti da «360 000 EUR»;
- c) alla lettera c), i termini «1 300 000 EUR» sono sostituiti da «1 400 000 EUR»;
- d) alla lettera d), i termini «600 000 EUR» sono sostituiti da «1 100 000 EUR»;
- 7) l'articolo 7, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «660 000 EUR» sono sostituiti da «550 000 EUR»;
- b) alla lettera c), i termini «250 000 EUR» sono sostituiti da «500 000 EUR»;
- c) alla lettera g), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «960 000 EUR»;

- d) alla lettera h), i termini «875 000 EUR» sono sostituiti da «550 000 EUR»;
- e) alla lettera i), i termini «175 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;
- f) alla lettera j), i termini «320 000 EUR» sono sostituiti da «590 000 EUR»;
- g) alla lettera m), i termini «60 000 EUR» sono sostituiti da «110 000 EUR»;
- h) alla lettera q), i termini «450 000 EUR» sono sostituiti da «20 000 EUR»;
- i) alla lettera r), i termini «205 000 EUR» sono sostituiti da «50 000 EUR»;
- 8) l'articolo 8, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «800 000 EUR» sono sostituiti da «1 100 000 EUR»;
- b) alla lettera b), i termini «500 000 EUR» sono sostituiti da «650 000 EUR»;
- 9) all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) i termini «250 000 EUR» sono sostituiti da «350 000 EUR»;
- 10) all'articolo 10, paragrafo 2, i termini «120 000 EUR» sono sostituiti da «350 000 EUR»;
- 11) l'articolo 12, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera c), i termini «160 000 EUR» sono sostituiti da «310 000 EUR»;
- b) alla lettera d), i termini «243 000 EUR» sono sostituiti da «460 000 EUR»;
- c) alla lettera j), i termini «510 000 EUR» sono sostituiti da «900 000 EUR»;
- d) alla lettera n), i termini «10 000 EUR» sono sostituiti da «15 000 EUR»;
- e) alla lettera t), i termini «121 000 EUR» sono sostituiti da «46 000 EUR»;
- f) alla lettera x), i termini «130 000 EUR» sono sostituiti da «200 000 EUR»;
- g) alla lettera y), i termini «275 000 EUR» sono sostituiti da «1 125 000 EUR»;
- 12) l'articolo 13, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera b), i termini «1 059 000 EUR» sono sostituiti da «1 320 000 EUR»;
- b) alla lettera c), i termini «1 680 000 EUR» sono sostituiti da «1 950 000 EUR»;
- c) alla lettera f), i termini «1 827 000 EUR» sono sostituiti da «1 650 000 EUR»;
- d) alla lettera g), i termini «10 237 000 EUR» sono sostituiti da «9 100 000 EUR»;
- e) alla lettera i), i termini «6 755 000 EUR» sono sostituiti da «6 410 000 EUR»;
- f) alla lettera j), i termini «3 375 000 EUR» sono sostituiti da «3 000 000 EUR»;
- g) alla lettera k), i termini «348 000 EUR» sono sostituiti da «530 000 EUR»;
- h) alla lettera s), i termini «3 744 000 EUR» sono sostituiti da «244 000 EUR»;
- i) alla lettera t), i termini «2 115 000 EUR» sono sostituiti da «2 940 000 EUR»;
- j) alla lettera v), i termini «1 088 000 EUR» sono sostituiti da «610 000 EUR»;
- 13) l'articolo 14, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera d), i termini «500 000 EUR» sono sostituiti da «50 000 EUR»;
- b) alla lettera g), i termini «713 000 EUR» sono sostituiti da «413 000 EUR»;
- c) alla lettera i), i termini «800 000 EUR» sono sostituiti da «70 000 EUR»;
- d) alla lettera j), i termini «150 000 EUR» sono sostituiti da «65 000 EUR»;
- e) alla lettera o), i termini «328 000 EUR» sono sostituiti da «530 000 EUR»;
- f) alla lettera p), i termini «305 000 EUR» sono sostituiti da «45 000 EUR»;
- 14) l'articolo 15, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera c), i termini «927 000 EUR» sono sostituiti da «827 000 EUR»;
- b) alla lettera e), i termini «1 306 000 EUR» sono sostituiti da «516 000 EUR»;
- c) alla lettera f), i termini «5 374 000 EUR» sono sostituiti da «4 500 000 EUR»;
- d) alla lettera h), i termini «629 000 EUR» sono sostituiti da «279 000 EUR»;
- e) alla lettera i), i termini «3 076 000 EUR» sono sostituiti da «620 000 EUR»;
- f) alla lettera j), i termini «2 200 000 EUR» sono sostituiti da «1 280 000 EUR»;

- g) alla lettera l), i termini «332 000 EUR» sono sostituiti da «232 000 EUR»;
- h) alla lettera o), i termini «716 000 EUR» sono sostituiti da «41 000 EUR»;
- i) alla lettera q), i termini «279 000 EUR» sono sostituiti da «179 000 EUR»;
- j) alla lettera t), i termini «9 178 000 EUR» sono sostituiti da «5 178 000 EUR».
- 2) all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) i termini «425 000 EUR» sono sostituiti da «275 000 EUR»;
- 3) all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) i termini «508 000 EUR» sono sostituiti da «5 000 EUR»;
- 4) l'articolo 4, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «23 000 EUR» sono sostituiti da «88 000 EUR»;
- b) alla lettera b), i termini «105 000 EUR» sono sostituiti da «505 000 EUR».

Articolo 3

La decisione 2006/876/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1, paragrafo 2 è modificato come segue:

- a) alla lettera a), i termini «830 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;
- b) alla lettera b), i termini «800 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati da I a V della decisione 2006/687/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (EUR)
Malattia di Aujeszky	Belgio	50 %	350 000
	Spagna	50 %	350 000
Febbre catarrale degli ovini	Spagna	50 %	8 000 000
	Francia	50 %	360 000
	Italia	50 %	1 400 000
	Portogallo	50 %	1 100 000
Brucellosi bovina	Irlanda	50 %	1 950 000
	Spagna	50 %	5 500 000
	Italia	50 %	3 000 000
	Cipro	50 %	20 000
	Portogallo	50 %	1 280 000
	Regno Unito ⁽¹⁾	50 %	1 100 000
Tubercolosi bovina	Spagna	50 %	8 000 000
	Italia	50 %	2 950 000
	Polonia	50 %	1 550 000
	Portogallo	50 %	450 000
Peste suina classica	Germania	50 %	1 100 000
	Francia	50 %	650 000
	Lussemburgo	50 %	35 000
	Slovenia	50 %	25 000
	Slovacchia	50 %	400 000
Leucosi enzootica bovina	Estonia	50 %	20 000
	Italia	50 %	1 600 000
	Lettonia	50 %	85 000
	Lituania	50 %	135 000
	Polonia	50 %	4 800 000
	Portogallo	50 %	425 000
Brucellosi ovina e caprina (<i>B. melitensis</i>)	Grecia	50 %	200 000
	Spagna	50 %	5 900 000
	Francia	50 %	570 000
	Italia	50 %	5 000 000
	Cipro	50 %	120 000
	Portogallo	50 %	1 220 000
Poseidom ⁽²⁾	Francia ⁽³⁾	50 %	50 000

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (EUR)
Rabbia	Bulgaria	50 %	0
	Repubblica ceca	50 %	490 000
	Germania	50 %	850 000
	Estonia	50 %	925 000
	Lettonia	50 %	790 000
	Lituania	50 % territorio nazionale; 100 % aree di confine	450 000
	Ungheria	50 %	900 000
	Austria	50 %	185 000
	Polonia	50 %	4 100 000
	Romania	50 %	0
	Slovenia	50 %	375 000
	Slovacchia	50 %	500 000
	Finlandia	50 %	112 000
	Peste suina africana, peste suina classica	Bulgaria	50 %
Italia		50 %	140 000
Romania		50 %	5 250 000
Malattia vescicolare dei suini	Italia	50 %	350 000
Influenza aviaria	Belgio	50 %	66 000
	Bulgaria	50 %	88 000
	Repubblica ceca	50 %	74 000
	Danimarca	50 %	310 000
	Germania	50 %	460 000
	Estonia	50 %	40 000
	Irlanda	50 %	59 000
	Grecia	50 %	42 000
	Spagna	50 %	82 000
	Francia	50 %	280 000
	Italia	50 %	900 000
	Cipro	50 %	15 000
	Lettonia	50 %	15 000
	Lituania	50 %	12 000
	Lussemburgo	50 %	15 000
	Ungheria	50 %	110 000
	Malta	50 %	5 000
	Paesi Bassi	50 %	126 000
	Austria	50 %	42 000
	Polonia	50 %	87 000
	Romania	50 %	505 000
	Portogallo	50 %	46 000
	Slovenia	50 %	32 000
	Slovacchia	50 %	21 000
	Finlandia	50 %	27 000
	Svezia	50 %	200 000
	Regno Unito	50 %	1 125 000
	Totale		

(1) Regno Unito unicamente per l'Irlanda del Nord.

(2) Cowdriosi, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Francia unicamente Guadalupa, Martinica e Riunione.

ALLEGATO II

Elenco dei programmi di controllo per la prevenzione delle zoonosi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Zoonosi	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (EUR)
Salmonella	Belgio	50 %	550 000
	Bulgaria	50 %	5 000
	Repubblica ceca	50 %	330 000
	Danimarca	50 %	500 000
	Germania	50 %	175 000
	Estonia	50 %	27 000
	Irlanda	50 %	0
	Grecia	50 %	60 000
	Spagna	50 %	960 000
	Francia	50 %	550 000
	Italia	50 %	590 000
	Cipro	50 %	40 000
	Lettonia	50 %	60 000
	Ungheria	50 %	110 000
	Paesi Bassi	50 %	1 350 000
	Austria	50 %	80 000
	Polonia	50 %	2 000 000
	Portogallo	50 %	20 000
	Romania	50 %	215 000
	Slovacchia	50 %	50 000
Totale			7 672 000

ALLEGATO III

Elenco dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota applicata per i test rapidi e i test di discriminazione eseguiti	Importo massimo (EUR)
TSE	Belgio	100 %	2 084 000
	Repubblica ceca	100 %	1 320 000
	Danimarca	100 %	1 950 000
	Germania	100 %	11 307 000
	Estonia	100 %	233 000
	Irlanda	100 %	6 410 000
	Grecia	100 %	1 650 000
	Spagna	100 %	9 100 000
	Francia	100 %	24 815 000
	Italia	100 %	3 000 000
	Cipro	100 %	530 000
	Lettonia	100 %	312 000
	Lituania	100 %	645 000
	Lussemburgo	100 %	146 000
	Ungheria	100 %	784 000
	Malta	100 %	90 000
	Paesi Bassi	100 %	5 112 000
	Austria	100 %	1 759 000
	Polonia	100 %	244 000
	Portogallo	100 %	2 940 000
	Romania	100 %	2 370 000
	Slovenia	100 %	308 000
	Slovacchia	100 %	610 000
	Finlandia	100 %	839 000
	Svezia	100 %	2 020 000
	Regno Unito	100 %	6 781 000
Totale			87 359 000

ALLEGATO IV

Elenco dei programmi di eradicazione della BSE di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (EUR)
BSE	Belgio	50 % abbattimento	50 000
	Repubblica ceca	50 % abbattimento	750 000
	Danimarca	50 % abbattimento	51 000
	Germania	50 % abbattimento	50 000
	Estonia	50 % abbattimento	98 000
	Irlanda	50 % abbattimento	70 000
	Grecia	50 % abbattimento	750 000
	Spagna	50 % abbattimento	413 000
	Francia	50 % abbattimento	50 000
	Italia	50 % abbattimento	65 000
	Lussemburgo	50 % abbattimento	100 000
	Paesi Bassi	50 % abbattimento	60 000
	Austria	50 % abbattimento	48 000
	Polonia	50 % abbattimento	530 000
	Portogallo	50 % abbattimento	45 000
	Slovenia	50 % abbattimento	25 000
	Slovacchia	50 % abbattimento	250 000
Finlandia	50 % abbattimento	25 000	
Regno Unito	50 % abbattimento	347 000	
Totale			3 777 000

ALLEGATO V

Elenco dei programmi di eradicazione della scrapie di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Aliquota e importo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (EUR)
Scrapie	Belgio	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	99 000
	Repubblica ceca	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	107 000
	Germania	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	827 000
	Estonia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	13 000
	Irlanda	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	279 000
	Grecia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	516 000
	Spagna	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	4 500 000
	Francia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	8 862 000
	Italia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	620 000
	Cipro	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	1 280 000
	Lussemburgo	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	28 000
	Ungheria	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	232 000
	Paesi Bassi	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	543 000
	Austria	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	14 000
	Portogallo	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	41 000
	Romania	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	980 000
	Slovenia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	83 000
	Slovacchia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	179 000
	Finlandia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	11 000
	Svezia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	6 000
Regno Unito	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	5 178 000	
Totale			24 398 000»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che modifica la decisione 2005/5/CE per quanto riguarda le prove e le analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di *Asparagus officinalis* a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 6168]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/852/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/5/CE della Commissione, del 27 dicembre 2004, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di alcune specie di piante agricole e di ortaggi nonché della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio per gli anni 2005-2009 ⁽²⁾ stabilisce le disposizioni relative alle prove e alle analisi comparative da effettuare nel periodo compreso fra il 2005 e il 2009 a norma della direttiva 2002/55/CE per quanto riguarda l'*Asparagus officinalis*.
- (2) L'organismo responsabile dell'esecuzione di tali prove e analisi ha comunicato alla Commissione che i lavori sono avanzati più rapidamente del previsto e che, dato lo sviluppo adeguato delle piante sotto osservazione nel periodo compreso fra il 2005 e il 2007, si aspetta che tutte le pertinenti osservazioni richieste dall'invito a presentare progetti pubblicato il 21 giugno 2004 ⁽³⁾ vengano completate entro la fine del 2008 invece che nel 2009. Esso ha osservato che i costi eligibili totali risulterebbero pertanto inferiori all'importo inizialmente calcolato, mentre i costi relativi al 2008 sarebbero più elevati.
- (3) Sulla base di quanto precede, l'organismo responsabile ha presentato una proposta per un nuovo calcolo dei costi eligibili e del contributo comunitario.

- (4) Occorre pertanto adattare l'importo relativo ai costi eligibili e al contributo comunitario.
- (5) La decisione 2005/5/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/5/CE è modificata come segue:

- 1) nel primo comma dell'articolo 1, il termine «2009» è sostituito da «2008»;
- 2) nel primo comma dell'articolo 3, il termine «2009» è sostituito da «2008»;
- 3) l'allegato è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2005, pag. 12.

⁽³⁾ http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2005/5/CE è modificato come segue.

1) La tabella relativa alle «Prove e analisi da eseguire nel 2008» è sostituita dalla seguente tabella:

«Prove e analisi da eseguire nel 2008»

Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costi eligibili (EUR)	Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all'80 % dei costi eligibili) (EUR)
<i>Asparagus officinalis</i> (*)	BSA Hannover (D)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	100	43 495	34 794
Importo totale					34 794

(*) Prove e analisi che durano oltre un anno.»

2) La tabella relativa alle «Prove e analisi da eseguire nel 2009» è soppressa.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

relativa alla prosecuzione nel 2008 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di *Asparagus officinalis* a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio iniziate nel 2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/853/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2002/55/CE sull'*Asparagus officinalis* nel corso del periodo dal 2005 al 2009.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(2) Le prove e le analisi effettuate nel 2005, 2006 e 2007 vanno proseguite nel 2008,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹⁾,

DECIDE:

vista la decisione 2005/5/CE della Commissione, del 27 dicembre 2004, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di alcune specie di piante agricole e di ortaggi nonché della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio per gli anni 2005-2009 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

Articolo unico

Le prove e le analisi comparative comunitarie iniziate nel 2005 sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di *Asparagus officinalis* vengono proseguite nel 2008 in conformità della decisione 2005/5/CE.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2005/5/CE reca disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative a norma della direttiva

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2005, pag. 12.

RETTIFICHE

 Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 dell'11 dicembre 2006)

A pagina 1, nota 1:

anziché: «GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 9).»,

leggi: «GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).»

A pagina 1, nota 2:

anziché: «GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301/67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 69/463/CEE (GU L 320 del 20.12.1969, pag. 34).»,

leggi: «GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 77/388/CEE.»

A pagina 7, nel sommario, capo 4 («Contabilità»):

anziché: «Sezione 4 — Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro 201»,

leggi: «Sezione 4 — Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro.»

A pagina 22, articolo 83:

anziché: «Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è costituita dagli stessi elementi stabiliti per determinare, conformemente al capo 1, ...»,

leggi: «Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è costituita dagli stessi elementi stabiliti per determinare, conformemente al capo 2, ...».

A pagina 28, articolo 133, secondo comma :

anziché: «... possono applicare le condizioni di cui al primo comma, lettera d), anche quando dette cessioni ...»,

leggi: «... possono applicare le condizioni di cui al primo comma, lettera d), del presente articolo anche quando dette cessioni ...».

A pagina 59, articolo 344, paragrafo 1, punto 2:

anziché: «... e che sono normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.»,

leggi: «... e che sono normalmente vendute a un prezzo che non supera di più dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.»

A pagina 75, allegato IX, parte C:

anziché: «Beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).»,

leggi: «Beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice NC 9706 00 00).»

Alle pagine 78 e 79, allegato XI, parte A, a partire dalla direttiva 94/4/CEE, nel riferimento delle direttive anziché «CEE» leggi «CE».

A pagina 79, allegato XI, parte A:

anziché: «Direttiva 2006/98/CEE (GU L ... del ..., pag. ... (*) (limitatamente al punto 2 dell'allegato);»,

leggi: «Direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129) — (limitatamente al punto 2 dell'allegato).»

A pagina 79, la nota è soppressa.

Alle pagine 79 e 80, allegato XI, parte B, a partire dalla direttiva 94/4/CEE, nel riferimento delle direttive anziché «CEE» leggi «CE».

A pagina 82, allegato XII, nella tavola di concordanza, settima riga:

anziché:

«Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), primo comma	Articolo 123, paragrafo 1, lettera b)»
---	--

leggi:

«Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), primo comma	Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)»
---	---------------------------------------

A pagina 88, allegato XII, nella tavola di concordanza, sesta riga, dopo la riga:

	«Articolo 13, parte B, lettera d), punti da 1) a 5)			Articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a f)»
--	---	--	--	--

è aggiunta la riga:

	«Articolo 13, parte B, lettera d), punto 5), primo e secondo trattino			Articolo 135, paragrafo 1, lettera f)»
--	---	--	--	--

A pagina 88, allegato XII, nella tavola di concordanza, tredicesima riga:

anziché:

	«Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)			Articolo 140, lettera a)»
--	---------------------------------------	--	--	---------------------------

leggi:

	«Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)			Articolo 143, lettera a)»
--	---------------------------------------	--	--	---------------------------

A pagina 88, allegato XII, nella tavola di concordanza, quartultima, terzultima e penultima riga:

anziché:

	«Articolo 14, paragrafo 2, primo comma			Articolo 144, paragrafo 1
	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino			Articolo 144, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma
	Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma			Articolo 144, paragrafo 3»

leggi:

	«Articolo 14, paragrafo 2, primo comma			Articolo 145, paragrafo 1
	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino			Articolo 145, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma
	Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma			Articolo 145, paragrafo 3»

A pagina 92, allegato XII, nella tavola di concordanza, inserire la seguente riga tra la quartultima e la terzultima riga:

	«Articolo 24 bis, secondo comma			—»
--	---------------------------------	--	--	----

A pagina 96, allegato XII, nella tavola di concordanza, sestultima riga:

anziché:

«Articolo 26 ter, parte G, paragrafo 2, lettera b), prima e seconda frase	Articolo 198, paragrafi 1 e 2»
---	--------------------------------

leggi:

«Articolo 26 ter, parte G, paragrafo 2, lettera b), prima e seconda frase	Articolo 198, paragrafi 1 e 3»
---	--------------------------------

A pagina 117, allegato XII, nella tavola di concordanza, penultima riga:

anziché:

«Allegato VIII, paragrafo 7, punto 1), terzo comma dell'atto di adesione del 2003	Articolo 384, lettera b)»
---	---------------------------

leggi:

«Allegato VIII, paragrafo 7, punto 1), lettera b), terzo comma, dell'atto di adesione del 2003	Articolo 384, lettera b)»
--	---------------------------